



STATUTO

**SOCIETÀ CARNEVALE LINGERA
ROVEREDO GR**

INDICE

ARTICOLO 1:	NOME, SEDE.....	3
ARTICOLO 2:	SCOPO	3
ARTICOLO 3:	RAPPRESENTANZA	3
ARTICOLO 4:	RESPONSABILITÀ	3
ARTICOLO 5:	SOCI ATTIVI.....	3
ARTICOLO 6:	SOCI CONTRIBUENTI.....	3
ARTICOLO 7:	PRESIDENTI E SOCI ONORARI.....	4
ARTICOLO 8:	PROTEZIONE DEI DIRITTI DEI SOCI	4
ARTICOLO 9:	DIMISSIONE DEI SOCI.....	4
ARTICOLO 10:	ESCLUSIONE DI SOCI	4
ARTICOLO 11:	ORGANI DELLA SOCIETÀ.....	4
ARTICOLO 12:	ASSEMBLEA DEI SOCI.....	5
ARTICOLO 13:	COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI	5
ARTICOLO 14:	DIRITTI DI VOTO E DECISIONI ASSEMBLEARI	5
ARTICOLO 15:	COMPOSIZIONE DEL COMITATO.....	6
ARTICOLO 16:	COMPITI DEL COMITATO.....	6
ARTICOLO 17:	FINANZE.....	7
ARTICOLO 18:	REVISIONE.....	7
ARTICOLO 19:	SCIoglimento DELLA SOCIETÀ.....	7
ARTICOLO 20:	STATUTO.....	7
ARTICOLO 21:	ENTRATA IN VIGORE.....	7

Articolo 1: Nome, Sede

- 1.1 Sotto la denominazione Società Carnevale Lingera con sede a Roveredo è costituita una società di utilità pubblica ai sensi dell'art. 60 e seguenti del Codice svizzero delle obbligazioni.
- 1.2 La Società Carnevale Lingera è aconfessionale e apolitica.

Articolo 2: Scopo

- 2.1 La Società Carnevale Lingera si prefigge di salvaguardare e sviluppare le tradizioni carnevalesche del paese di Roveredo GR, nonché di organizzare manifestazioni ricreative e culturali anche nel periodo extra carnevalesco, di regola sul territorio di Roveredo. La società non persegue scopo di lucro, ma può perseguire scopi benefici.

Articolo 3: Rappresentanza

- 3.1 La società è vincolata di fronte a terzi dalla firma collettiva a due del Presidente o Vicepresidente con il Cassiere o il Segretario.

Articolo 4: Responsabilità

- 4.1 Gli impegni della società verso terzi sono coperti esclusivamente dal patrimonio sociale. Ogni responsabilità personale dei membri di comitato, dei soci attivi o contribuenti è esclusa.

Articolo 5: Soci attivi

- 5.1 Sono considerati soci attivi della Società Carnevale Lingera tutte le persone fisiche maggiorenni o giuridiche, che si mettono a disposizione gratuitamente prestando almeno una (1) giornata di lavoro (8 ore).
- 5.2 Il titolo di socio attivo è conferito dal primo giorno di lavoro prestato dopo l'assemblea autunnale ed è valido fino all'assemblea autunnale successiva.
- 5.3 Il comitato Lingera ha facoltà di definire di anno in anno eventuali promozioni per i soci della società, ad esempio per quanto riguarda l'acquisto dei titoli di accesso alla manifestazione.

Articolo 6: Soci contribuenti

- 6.1. Sono considerati soci contribuenti della Società Carnevale Lingera tutte le persone fisiche maggiorenni o giuridiche, che versano la tassa sociale.
- 6.2 Il titolo di socio sostenitore è conferito al versamento della tassa sociale (v. 5.3) ed è valido fino all'assemblea autunnale successiva.
- 6.3 La tassa sociale (socio sostenitore) è proposta dal Comitato Lingera ed accettata dall'Assemblea ordinaria del consuntivo (primavera) ogni anno.

Il versamento di importi inferiori alla tassa fissata, sono considerati contributi spontanei e pertanto non comportano alcun titolo di socio.

6.4 Il pagamento da parte dei soci sostenitori va effettuato entro il 30 novembre di ogni anno.

6.5 Il comitato Lingera ha facoltà di definire di anno in anno eventuali promozioni per i soci della società, ad esempio per quanto riguarda l'acquisto dei titoli di accesso alla manifestazione.

Articolo 7: Presidenti e soci onorari

7.1. Persone che hanno acquisito meriti particolari verso la società possono essere nominati quali presidenti o soci onorari. L'assemblea decide, su proposta del comitato a maggioranza dei voti espressi dai soci presenti aventi diritto di voto, la nomina di questi soci onorari.

Articolo 8: Protezione dei diritti dei soci

8.1 Ogni socio ha per legge il diritto di contestare davanti al giudice le risoluzioni contrarie alla legge od agli statuti, che egli non abbia consentite, entro un mese da quando ne ha avuto conoscenza (art. 75 CCS).

Articolo 9: Dimissione dei soci

9.1 I soci che si sono dimessi o che sono stati esclusi non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale (art. 73 CCS).

Articolo 10: Esclusione di soci

10.1 Avviene su proposta del Comitato e ratificata dall'assemblea.

10.2 Lo statuto di socio si perde per:

a) Inoltro delle dimissioni per iscritto.

b) Espulsione, proposta dal Comitato, per gravi motivi contrari agli scopi prefissati dalla società.

Articolo 11: Organi della società

11.1 Organi della società sono:

a) L'assemblea generale dei soci.

b) Il comitato.

c) La commissione di revisione.

Articolo 12: Assemblea dei soci

- 12.1. L'assemblea dei soci è l'organo supremo della società. Essa è convocata di norma in via ordinaria due volte all'anno dal comitato, la prima in primavera (di regola entro il 30 giugno) per l'approvazione del consuntivo e la seconda in autunno (di regola entro il 30 ottobre) per l'approvazione dei preventivi dell'edizione successiva.
- 12.2. L'assemblea può essere convocata in via straordinaria dal comitato o su domanda scritta di almeno 1/5 dei soci.
- 12.3. L'assemblea dei soci deve essere convocata per iscritto almeno con 10 giorni di anticipo.
- 12.4. Nella convocazione all'assemblea deve essere indicato l'ordine del giorno dell'assemblea.
- 12.5. L'Assemblea potrà essere effettuata con qualsiasi numero di soci presenti.
- 12.6. I minorenni hanno unicamente diritto di voto alla assemblea a carattere consultivo.

Articolo 13: Competenze dell'Assemblea dei soci

- 13.1. Sono di competenza dell'assemblea:
 - a) La nomina del Presidente e del Comitato.
 - b) La nomina dei revisori.
 - c) L'approvazione dei conti e del rapporto di revisione, dandone scarico al comitato.
 - d) La ratifica delle dimissioni dei membri di comitato.
 - e) La ratifica e la nomina di nuovi soci, su proposta del Comitato.
 - f) La fissazione della tassa annua per i soci.
 - g) L'esclusione dei soci (vedi art.10).
 - h) La decisione in merito a spese superiori alle competenze del comitato.
 - i) La modifica dello statuto e del Regolamento.
 - k) Lo scioglimento della società.
 - l) Ogni altra incombenza non specificatamente assegnata ad altro organo societario.

Articolo 14: Diritti di voto e decisioni assembleari

- 14.1. Hanno diritto di voto tutti i soci (art.5 e 6).
- 14.2. Per le persone fisiche è escluso il voto per rappresentanza.
- 14.3. Le persone giuridiche hanno diritto ad un voto all'assemblea da esprimere attraverso il presidente o tramite delega.

- 14.4. Le risoluzioni assembleari, per essere adottate, dovranno ottenere la maggioranza dei voti dei soci presenti.
- 14.5. Ove non sia stabilito diversamente dall'assemblea dei soci, le votazioni hanno luogo per alzata di mano.
- 14.6. Nelle risoluzioni sociali concernente un interesse privato o ad una controversia giuridica fra la società da una parte ed un socio, il suo coniuge od un suo parente in linea retta dall'altra parte, il socio è escluso per legge dal diritto di voto (art. 68 CCS)

Articolo 15: Composizione del comitato

- 15.1. Il comitato si compone da 1 Presidente e da 4 a 10 membri.
- 15.2. Il comitato sceglie al suo interno, oltre al Presidente, 1 Vicepresidente, 1 Segretario, 1 Cassiere.
- 15.3. Il magazzinoiere può essere scelto all'esterno del Comitato della società.
- 15.4. Il Presidente e i membri del comitato sono eletti per 2 anni dall'assemblea ordinaria primaverile.
- 15.5. Il comitato uscente, così come il Presidente sono rieleggibili.
- 15.6. Le decisioni del Comitato sono prese a maggioranza con un minimo di 3 presenti. In caso di parità la decide il voto del Presidente.

Articolo 16: Compiti del comitato

- 16.1. I compiti del comitato sono:
 - a) Applicare gli statuti e amministrare con diligenza e impegno la società per conseguire nel miglior modo possibile lo scopo ricreativo per cui è stata creata
 - b) Ripartire i compiti all'interno della società.
 - c) Nominare ogni anno il "Re Lingera" e la "Regina della Lingera".
 - d) Proporre all'assemblea la tassa sociale annuale per i soci.
 - e) Applicare le risoluzioni assembleari.
 - f) L'elaborazione del programma delle attività da sottoporre per approvazione all'Assemblea Generale Ordinaria Annuale.
 - g) Le proposte di nomina di eventuali soci e presidenti onorari.
 - h) Ogni spesa superiore ai CHF 5'000.-, non preventivata, deve essere sottoposta a voto assembleare.

Articolo 17: Finanze

- 17.1. L'anno contabile della società Carnevale Lingera termina al 30 aprile.
- 17.2. Tutti gli incassi della società devono essere registrati nella contabilità della società.

Articolo 18: Revisione

- 18.1. I revisori vengono nominati dall'Assemblea generale e sono in numero di due più un supplente.
- 18.2. Il periodo di carica dei revisori ammonta a 2 anni e i revisori possono essere rieletti.

Articolo 19: Scioglimento della società

- 19.1 Lo scioglimento della società, può essere deciso solamente nel corso di un'assemblea straordinaria, dalla maggioranza dei due terzi dei soci presenti. Tali norme valgono pure per la modifica del nome e degli scopi prefissati.
- 19.2 In caso di scioglimento, l'assemblea decide l'impiego degli attivi.

Articolo 20: Statuto

- 20.1 Ogni socio può richiedere lo statuto della società.


Articolo 21: Entrata in vigore

- 21.1 Il presente statuto entra in vigore con l'approvazione dell'assemblea sociale.

Approvato dall'Assemblea sociale della Lingera in data 04 ottobre 2013.

Società Carnevale Lingera

Il presidente


Simone Giudicetti

Il segretario


Alan Ferrari